

Domenica, 27 Settembre 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)

Consulente Fondi Europei

Crea La Tua Carriera Iscrizioni Aperte Compila Il Form



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4469 del 23 settembre 2015 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo


Cerchi un CAP?

Like

2,451 people like this. Be the first of your friends.

Con PagineBianche trovi subito i CAP di tutte le Città italiane





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2632 del 2014, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Turarolo, con domicilio eletto presso Maria Ribaldone in Roma, piazza del Popolo,18;
contro

Ministero dell'Interno, Questura di Cagliari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00963/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno di cui al decreto del Questore di Cagliari del 25 febbraio 2011

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Frigida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con decreto 25.2.2011 il Questore della Provincia di Cagliari, vista l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 2.9.2009 dall'immigrato senegalese meglio indicato i epigrafe., riteneva non significative le osservazioni formulate sul preavviso di rigetto e, quindi, negava al medesimo il rinnovo del permesso .

In particolare rilevava che a carico dell'interessato pendeva procedimento penale 02/2674 davanti al Tribunale penale di Savona per violazione della legge n.633/1941 sul diritto d'autore e dell'art.648 c.p. e

che, oltre a segnalazioni varie- negli ultimi anni- per commercio di prodotti con segni falsi e decreti di condanna emessi nei suoi confronti sempre per le stesse violazioni negli anni 1997-1999 e 2001, poi, sotto altro nome, era stato anche condannato, sempre per violazione delle citate norme sulla tutela del diritto di autore e dell'art.648 c.p., sia dal Tribunale penale di Lucca con sentenza emessa il 26.3.2009 (anche per lesioni personali), impugnata con appello del 7.9.2009, sia dal Tribunale Penale di Napoli. per fatto commesso a Napoli il 10.12.1999, con sentenza 24.9.2001, irrevocabile il 18.12.2001.

Avverso tale diniego il cittadino senegalese interessato ha proposto ricorso al TAR Sardegna (RG n.1081/2012), che con sentenza n.963/2013 lo ha respinto, spese compensate.

1.1. Avverso la sentenza TAR il cittadino senegalese ha proposto l'appello in epigrafe, chiedendone (con unico articolato motivo) l'annullamento, previa sospensione, per difetto di motivazione e di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Cagliari, che con atto di mera forma ha chiesto il rigetto dell'appello e, di poi, ha depositato la documentazione già prodotta innanzi al TAR Sardegna.

Con ordinanza cautelare n1598/2014 questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti della sentenza.

Il 28.5.2014 è stato depositato il decreto di ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato con riguardo al giudizio di appello .

Alla pubblica udienza del 19.6.2014, udito il difensore presente per la parte appellata, la causa è passata in decisione.

2. L'appellante, con unico articolato motivo, chiede la riforma della sentenza TAR, che ha ritenuto legittimo il decreto del Questore di Cagliari, impugnato in primo grado, che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentata dall'immigrato nel 2009.

Il provvedimento sfavorevole viene censurato per difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto, da un lato, ha fatto discendere automaticamente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dalla presenza di precedenti penali a carico dell'immigrato ricorrente, mentre, dall'altro, ha ommesso qualsiasi valutazione e indagine sia sulla durata del soggiorno in Italia del medesimo sia sui legami familiari.

Il motivo di appello appare condivisibile

Infatti, in primo luogo, il Questore di Cagliari, ai fini dell'applicazione del divieto automatico di rinnovo del permesso di soggiorno all'immigrato di cui all'art.4, comma 3, D.LGS. n. 286/1998, nel caso di specie, non poteva considerare come ostativa la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lucca, in quanto si trattava di sentenza non irrevocabile (all'epoca del diniego 25.2.2011), essendo stata impugnata con appello proposto in data 7.9.2009 (come riferisce lo stesso decreto di diniego).

2.1. In secondo luogo, poi, neanche la sentenza irrevocabile di condanna emessa da Tribunale Penale di Napoli il 24.9.2001 (sempre per commercio di merce contraffatta) poteva essere considerata ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno in questione, considerato che si tratta di una pronuncia su un fatto commesso a Napoli il 10.12.1999 e che è anteriore di circa dieci anni rispetto al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato nel febbraio 2011 .

Infatti, sul punto, il Collegio, conformandosi all'orientamento di questa Sezione (vedi Sez.III 7 aprile

2014, n. 1637 tra le varie), e tenendo conto della più recente giurisprudenza costituzionale, esclude che, in presenza di circostanze analoghe a quelle del caso in esame, la Questura possa negare il rinnovo del permesso di soggiorno all'immigrato, ai sensi dell'art.26, comma 7 bis DIGS n.296/1998, in applicazione di un rigoroso automatismo degli effetti ostativi, specie nel caso di condanne per reati di scarso allarme sociale ed assai risalenti nel tempo.

2.2. Analoga considerazione va fatta anche per i decreti penali di condanna emessi nei confronti del ricorrente, sotto altro nome, sempre a causa del possesso e del commercio di prodotti contraffatti : si tratta, infatti, di decreti penali adottati nel periodo 1997-2001, cioè in epoca molto anteriore al provvedimento impugnato.

2.3. Fatte queste precisazioni circa i criteri di applicazione della normativa ostativa richiamata dal decreto a sostegno del diniego impugnato, ne consegue che, nel caso di specie, nel febbraio 2011 non sussistevano i presupposti necessari per ritenere le due condanne sopra indicate ragioni automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno in capo al ricorrente.

Pertanto, una volta escluse ragioni ostative automatiche (al rinnovo del permesso di soggiorno), il Questore di Cagliari, nel caso specifico, avrebbe dovuto valutare discrezionalmente la pericolosità sociale concreta ed attuale dell'immigrato con riferimento sia alle condanne penali sopraindicate sia agli altri precedenti penali richiamati, cioè un risalente procedimento penale pendente presso il Tribunale di Alassio (sempre per violazione delle norme sulla merce contraffatta) e due segnalazioni alla autorità giudiziaria da parte delle FF.OO. di Alassio e di Genova (per violazione di norme analoghe).

2.4. Invece, come si desume dalle premesse del diniego, il decreto non ha effettuato alcuna valutazione né della circostanza che l'immigrato è presente in Italia da circa 20 anni (nel decreto la data del primo permesso non è indicata) né della sua concreta ed effettiva pericolosità per la collettività né della sua situazione lavorativa né dei suoi legami familiari in Italia.

Infatti, quanto alla situazione lavorativa ed al giudizio di pericolosità, l'immigrato nei chiarimenti forniti alla Questura di Cagliari (nota del 30.11.2010) faceva presente che le condanne a suo carico erano anteriori all'introduzione della fattispecie ostativa ad opera della c.d."legge Bossi-Fini" e precisava che, comunque, il 27.10.2010 aveva sottoscritto un regolare contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato come domestico (a seguito di regolarizzazione presso lo sportello polifunzionale della provincia di Cagliari) con il sig. ***, abitante a Genova, che, poi, lo aveva regolarmente iscritto all'INPS di Genova. .

Inoltre, quanto alla valutazione della situazione familiare dell'immigrato, mentre il decreto non fa alcun riferimento alla medesima ed, analogamente, la Questura di Cagliari (nel rapporto trasmesso alla Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari) riferisce genericamente "non risultava che avesse in Italia legami familiari che permettessero di valutare l'opportunità di rilasciargli un permesso per famiglia", nell'appello, invece, il diniego viene censurato proprio per difetto di istruttoria in quanto l'immigrato asserisce di essere " legato da vincoli famigliari con parenti titolari di permesso di soggiorno" (circostanza, peraltro, non meglio precisata nei dettagli e neppure accennata nel ricorso di primo grado).

2.5. Dalle esposte argomentazioni, pertanto, emerge che, incorrendo nel difetto di motivazione e di istruttoria, la Questura di Cagliari ha omesso sia di valutare se l'immigrato, allo stato, risulti, in concreto ed attualmente, un soggetto idoneo a turbare la sicurezza del contesto socioeconomico di riferimento sia di comparare il quadro dei suoi precedenti penali con il radicamento del medesimo dopo circa 20 anni di permanenza nel territorio nazionale (anche alla luce degli elementi sopravvenuti quali la nuova occupazione dal novembre 2010, indicata nelle osservazioni procedurali).

Quindi l'amministrazione, procederà al riesame dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, valutando gli ulteriori elementi, anche sopravvenuti o non dedotti in precedenza, che risulteranno a quel momento acquisiti, o per effetto dell'attività istruttoria della Questura, o per iniziativa dell'interessato (ci si riferisce in particolare alla situazione familiare).

Pertanto il diniego impugnato va annullato per difetto di motivazione e di istruttoria ed, in conseguenza, la Questura di Cagliari è tenuta ripronunciarsi sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata dall'immigrato nel 2009, tenendo conto delle esposte argomentazioni .

3. In conclusione l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza TAR, il ricorso di primo grado va accolto con il conseguente annullamento del decreto della Questura di Cagliari 25.2.2011 ai fini del riesame.

Considerate le particolari caratteristiche della fattispecie e preso atto che l'appellante fruisce del patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio .

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, **accoglie** il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento del decreto del Questore di Cagliari impugnato ai fini del riesame.

Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

-
-

Mercoledì, 23 Settembre 2015



| | |
|---------------------------------------|------|
| Reggio Calabria - Roma | |
| Solo andata | € 55 |
| <input type="button" value="SCEGLI"/> | |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Catania - Roma | |
| Solo andata | € 63 |
| <input type="button" value="SCEGLI"/> | |

| | |
|---------------------------------------|------|
| Reggio Calabria - Bologna | |
| Solo andata | € 66 |
| <input type="button" value="SCEGLI"/> | |

News



[Accordo UE sull'immigrazione](#)

Il Premier Renzi si ritiene soddisfatto sugli accordi raggiunti dal vertice straordinario dell'UE sul tema immigrazione...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri. Determinazione dell'importo.](#)

Sulla gazzetta ufficiale del 22 settembre 2015 n. 220, è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 Ministero dell'...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo decreto legislativo sulla protezione internazionale](#)

E' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.214 del 15-9-2015, il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, " ...

[Leggi tutto »](#)

[Ungheria chiude la frontiera e rifugiati bloccati con la forza](#)

Nel comunicato stampa di Amnesty International si legge che l'Ungheria ha chiuso la frontiera con la Serbia, dove ...

[Leggi tutto »](#)

[Progetti dedicati ad alunni stranieri e minori non accompagnati](#)

Un milione di euro per migliorare l'integrazione e l'accoglienza degli alunni con cittadinanza **non** italiana.
Le ...

[Leggi tutto »](#)

[Tropo caro il contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno](#)

Con la sentenza del 2 settembre 2015 la Corte europea ha dichiarato che il contributo tra gli 80 e 200 euro per il ...

[Leggi tutto »](#)

Immobiliare.it

 immobiliare.it/appar...

Trova la tua casa su
Immobiliare.it Il
portale N.1 in Italia.
Scopri!



Scopri
Parodontax

Spettacoli
teatrali

Meditazione:
Mp3 gratuito

Assistente
alla poltrona

Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)